



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Programmazione unitaria 2014-2020 - Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" - Azione 3.3.1. Cofinanziamento del MISE - D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016. "Piccole e Medie Imprese Efficienti" - Miglioramento dell'efficienza energetica nelle PMI nel territorio della Sardegna". BANDO PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI

F.A.Q. del 18.11.2016

1) Si richiede un chiarimento in merito al tipo di Regime di Aiuto previsto:

- essendo fuori dal regolamento "*de minimis*" anche un'impresa che avesse superato nel triennio la sua quota "*de minimis*" con altre agevolazioni, può richiedere tutti gli aiuti previsti dal bando (diagnosi più intervento o sistema di gestione) purchè rispettando i massimali previsti dal Regolamento 651/14 (vedi articolo 9 comma 1)?
- se un'impresa avesse invece ancora un residuo "*de minimis*" del triennio da utilizzare, e intendesse richiedere l'applicazione del relativo regolamento (vedi articolo 9 comma 3), come cambierebbero i massimali di aiuto (sia in termini percentuali che assoluti)?

Gli aiuti previsti dal bando PMI Efficienti sono concessi in base al Reg. (UE) n. 651/2014 pertanto i massimali di aiuto concedibili sono quelli indicati nell'art. 9 co. 1 delle disposizioni attuative. I contributi "*de minimis*" già percepiti non si cumulano con gli aiuti in esenzione previsti dal presente bando.

2) Il bando precisa che "sono escluse le imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei seguenti casi: Quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; Quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Non ci è chiaro se per cantine e caseifici sia valida l'esclusione - Potete cortesemente fornire un chiarimento in merito?



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono partecipare al bando se l'attività svolta nella sede operativa oggetto dell'intervento è inquadrata nei settori ATECO C – Attività manifatturiere e G – Commercio ed è verificabile con visura camerale.

L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 o dal Reg. (UE) n. 1407/2013 che opera anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del bando.

**3) Una società di ingegneria che effettua diagnosi energetiche e formula preventivi, nella procedura di presentazione della domanda è corretto predisporre la copia del preventivo di spesa (per la realizzazione della diagnosi energetica o per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001), da parte della società e allegare la "Copia della certificazione", come EGE o attestato di auditor, di un soggetto che lavora all'interno della società?**

Il preventivo e i conseguenti giustificativi di spesa della diagnosi energetica intestati a soggetto diverso dall'EGE possono essere ammessi nell'ipotesi in cui la stessa dichiara e possa documentare che vi sia un rapporto organizzativo con l'EGE (ad esempio è socio della società di ingegneria, ha un rapporto di lavoro dipendente, ha una lettera di incarico). Resta fermo che la certificazione del titolo e la redazione della diagnosi energetica fanno capo esclusivamente all'EGE.

**4) L'Azienda che ha ottenuto la comunicazione di ammissibilità, redige la diagnosi energetica e da quest'ultima risulta che tra gli interventi di efficientamento energetico, nessuno rispetta i requisiti imposti dal bando (per esempio perché il tempo di ritorno è superiore a 4 anni), l'Azienda non può presentare domanda di finanziamento. In tal caso l'Impresa può ottenere il contributo a copertura del 50% delle spese sostenute per la diagnosi energetica? Risulterebbe infatti impossibile a monte della diagnosi individuare la possibilità di individuare un intervento che abbia tali caratteristiche.**

Qualora dal rapporto di diagnosi energetica, redatto e certificato dai soggetti di cui all'art. 8 delle disposizioni attuative, non emerga alcun intervento con i requisiti di finanziabilità previsti dal bando, il contributo per la redazione della sola diagnosi può essere concesso nell'ipotesi in cui l'impresa realizzi a sue spese un intervento di efficientamento energetico con tempo di ritorno superiore a 4 anni oppure la stessa adotti delle modifiche gestionali purchè sia documentato, attraverso il modello ENEA, il risparmio energetico conseguito.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ai sensi dell'art. 15, l'Amministrazione regionale potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

**5) Un ente che soddisfa la definizione di PMI di cui all'allegato I del Reg. UE n. 651/2014 (Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica), ma non è iscritta al registro delle imprese, può partecipare al bando?**

In considerazione della definizione di PMI del regolamento, il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 7 delle disposizioni attuative, con cui si richiede che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese, è da intendersi in maniera estensiva, come previsto dall'art. 4 delle direttive di attuazione approvate con D.G.R. n. 48/29 del 06.09.2016, ovvero:

- L'impresa deve essere regolarmente costituita da almeno 2 anni e iscritta nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;

Resta fermo che l'ente deve svolgere attività economica e deve possedere e dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni attuative.